



# COMUNE DI CASAVATORE

(Prov. di Napoli)

## REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

Approvazione: Delibera consiliare n° 35 del 26/05/2008

**IL REDATTORE:**

Specialista di Vigilanza *Antonio Orefice*

L'Assessore alla P.L.

*Sig. Pasquale Palmentieri*

Il V.Com.te P.L.

*Magg. Dr. S. Pestiglione*

Il Sindaco

*Dott. Pasquale Sollo*

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

#### CAPO I

##### Principi generali.

##### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Nel territorio del Comune di Casavatore è esclusa l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
2. In sostituzione della tassa di cui al comma 1 è istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Non sono soggette ad autorizzazione specifica le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastanti o sottostanti realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
4. Sono escluse dal regime autorizzatorio le occupazioni di suolo pubblico eseguite con balconi, verande, bow-windows ed altri infissi di carattere stabile, tra cui le tende fisse o retraibili poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.
5. I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato sono considerati comunali ai sensi di quanto dispone l'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e succ. modif., e la loro occupazione è soggetta alla disciplina del presente Regolamento.

##### **Art. 2 - Gestione del servizio**

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica - imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.
2. La scelta della forma di gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale, il quale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad uno dei soggetti previsti dal punto 5 lettera b) dell'art. 52 del D. Lgs. n.446 del 15.12.1997, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo istituito ai sensi del successivo art. 53 del predetto decreto 446/97.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità alle previsioni dell' art. 52 del citato decreto 446/97 ed a quanto stabilito dal presente Regolamento.

##### **Art. 3 - Funzionario responsabile.**

1. Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 L. 7 agosto 1990, n. 241, sono individuati, quali funzionari responsabili per l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, per i propri ambiti di competenza: il responsabile dell'Area Affari Finanziari, il responsabile dell'Area della Polizia Municipale e il responsabile dell'Area Servizi Tecnici. Fermo restando le specifiche responsabilità dei predetti responsabili di Aree, si individua nella figura del Responsabile di Area della Polizia Locale il referente diretto dell'utenza.
2. Qualora il servizio di riscossione del canone sia affidato in gestione a terzi (società miste, aziende speciali o privati concessionari) il rappresentante locale, responsabile del servizio di riscossione, sarà designato dal concessionario. La designazione del funzionario preposto all'esame delle istanze ed al rilascio delle relative autorizzazioni, rimane sempre di competenza del Sindaco, anche quando la riscossione del canone sia affidata in concessione a terzi.

##### **Art. 4 - Disciplina dell'occupazione di suolo pubblico**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure, le tariffe e le modalità di occupazione di suolo pubblico. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento si fa riferimento alla Legge, nazionale e regionale, oltre che a Regolamenti e ordinanze e determinazioni sindacali e dirigenziali, espressi a norma del D.Lgs. 267/2000.

#### **Art. 5 - Definizione di "suolo pubblico" e "occupazione di suolo pubblico".**

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo, relativo soprassuolo e sottosuolo, appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati, anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico.
2. Con il termine "occupazione di suolo pubblico" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che, per espresse previsioni di leggi, si intendono sottratti all'uso generale della collettività.

#### **Art. 6 – Tipologie di occupazioni e durata dell'occupazione.**

1. Le occupazioni si classificano in:
  - a) Permanenti, quando sono a carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa ma non indiscriminata dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) Temporanee quando sono di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area;
  - c) ricorrenti e temporanee, quando sono caratterizzate, nel corso dell'anno, da una durata non inferiore a mesi sei che si ripetono di anno in anno per la durata di almeno cinque anni e per un massimo di anni ventinove.
2. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

#### **Art. 7 - Occupazioni occasionali.**

1. Le occupazioni occasionali si distinguono nelle seguenti tipologie:

**Tipologia A** - occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a otto metri in altezza), deposito di materiale edile ecc. di volume non superiore a tre metri cubi e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore a 4 giorni.

**Tipologia B** - occupazioni durante, eventi ed iniziative culturali, musicali, commerciali, ecc. regolarmente autorizzati dal Comune. Suddette occupazioni potranno essere consentite, nei limiti temporali e nelle aree interessate dall'evento o dalle manifestazioni, comunque patrocinate dall'amministrazione, anche in deroga a quanto disposto dal presente regolamento previo accordo tra le Aree amministrative competenti e il responsabile dell'organizzazione dell'evento.

**Tipologia C** - occupazioni che si svolgono per finalità di ordine politico, religioso, sociale e culturale (raccolta di firme e di fondi, propaganda, ecc). Ad esclusione di quelle di natura politica o religiosa, le occupazioni in questione non potranno ripetersi per più di 4 (quattro) volte nell'arco dell'anno e per la durata massima di 3 (tre) giorni consecutivi, per ciascuna delle seguenti aree: Piazzale A. Sallustro; Piazza XXX Luglio; Piazza A. Volta; C.so Europa; Via Locatelli; Via Meucci angolo Viale delle Industrie, nonché tutte le altre Aree ritenute idonee dal responsabile del procedimento.
2. Non sono comunque ammesse contestualmente più occupazioni della medesima tipologia nella stessa via o piazza, fatta salva apposita deroga condizionata alla verifica di compatibilità delle singole iniziative.
3. Per le occupazioni finalizzate alla propaganda elettorale si applica la legge 24 aprile 1975, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le eventuali disposizioni dell'U.T.G. di Napoli.
4. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata, a richiesta degli interessati, un'autorizzazione annuale nella

quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

#### **Art. 8 - Domanda di occupazione.**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, deve rivolgere apposita domanda al Comune.
2. Detta domanda, su carta legale, deve essere effettuata per iscritto almeno trenta giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione, mediante consegna personale all'Ufficio del Protocollo generale del Comune, ovvero a mezzo fax, o a mezzo di lettera raccomandata o comunque con modalità riconosciute per legge, salva l'ipotesi di cui all'art. 31 del presente regolamento.
3. La domanda deve contenere:
  - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente, se trattasi di persona fisica; se invece trattasi di persona giuridica vanno indicati la denominazione, il domicilio legale, la partita IVA del soggetto, nonché i dati anagrafici e fiscali completi del legale rappresentante;
  - b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua misura;
  - c) l'oggetto dell'occupazione; la sua durata; i motivi a fondamento della stessa; la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, corredata, laddove richiesto degli elaborati tecnici e grafici; le modalità di utilizzazione dell'area e gli atti concessori o autorizzativi che consentono la realizzazione dell'opera per la quale viene richiesta la concessione;
  - d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
  - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;
  - f) la descrizione particolareggiata dell'opera eseguita, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto.
4. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della pratica, se richiesti dall'ufficio competente al rilascio.
5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
6. La domanda per l'occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data richiesta di inizio occupazione.
7. Nel caso di domanda di occupazione spedita a mezzo posta il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso di raccomandata.

#### **Art. 9 - Istruttoria.**

1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 3 del presente regolamento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare della regolarità della stessa e di tutti gli elementi sui quali questa si fonda, nonché ad un controllo della documentazione allegata.
2. Dopo tale verifica, il responsabile provvede ad inoltrare la domanda agli uffici competenti per la necessaria acquisizione degli specifici pareri tecnici, nonché alla Società alla quale eventualmente è stato affidato il servizio. Nel caso in cui detto servizio non sia stato esternalizzato, provvede l'Area designata dall'Amministrazione comunale.
3. Detti pareri debbono essere espressi e comunicati dal responsabile nel termine di giorni dieci dalla data della richiesta.
4. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 8, il

- responsabile può richiedere, entro cinque giorni dalla presentazione della domanda, l'integrazione della documentazione tramite fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In alternativa, ai fini della tempestiva istruttoria del procedimento, è consentito l'uso di mezzi di comunicazione diretta (verbale, telefonica o posta elettronica).
5. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a mezzo fax, con lettera o comunque con modalità riconosciute per legge, entro giorni dieci dalla ricezione della raccomandata, pena l'archiviazione della stessa. Tale termine deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera o con lo strumento alternativo adottato.
  6. La richiesta di cui al comma 1 sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento.
  7. In presenza di più domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e se pervenute nello stesso giorno, la concessione viene rilasciata all'esito di sorteggio, se si tratta di occupazioni inerenti il commercio su aree pubbliche si rinvia a quanto stabilito nell'apposito regolamento.
  8. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'ufficio competente provvede entro il termine di giorni venti.
  9. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

#### **Art. 10 - Rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione-durata.**

1. I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione hanno la seguente validità:
  - anni 1 per le occupazioni temporanee;
  - anni 3 per le occupazioni ricorrenti o permanenti.I provvedimenti sopra indicati comportano il pagamento di un diritto di istruttoria per € 15,00, da versarsi secondo le modalità indicate dall'ufficio competente.
2. E' facoltà del Comune vietare oppure dettare specifiche prescrizioni per l'occupazione quando:
  - a) Ricorrono comprovati motivi di interesse pubblico;
  - b) In caso di contrasto con disposizioni di leggi o di regolamenti;
  - c) Al fine di garantire l'omogeneità con gli atti di pianificazione urbanistica o comunque le condizioni di decoro cittadino e le migliori condizioni igienico-sanitarie.
3. Il responsabile del procedimento competente di cui all'art. 3 del presente regolamento, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, previa l'acquisizione dei pareri favorevoli di competenza delle Aree interessate, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate:
  - d) il concessionario;
  - e) la durata dell'occupazione;
  - f) la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione;
  - g) l'uso specifico; le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione;
  - h) la determinazione del canone dovuto;
  - i) l'indicazione del versamento effettuato dall'interessato.
4. Gli atti per l'occupazione permanente e per le occupazioni temporanee ricorrenti sono rilasciati entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ai sensi dell'art. 2 della legge L. 7 agosto 1990, n. 241.
5. Nel caso di occupazione temporanea il termine massimo entro il quale deve essere rilasciato l'atto è la data di inizio dell'occupazione indicato nella richiesta, quando la domanda è stata presentata nei termini descritti dall'art. 8, comma 1, del presente regolamento.
6. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

7. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
  - a) a termine;
  - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti o accertati a seguito di controlli esperiti dai competenti uffici comunali entro il termine stabilito dal responsabile del procedimento dopo le necessarie verifiche sullo stato dei luoghi;
  - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse.
8. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
9. Entro il termine del periodo di consentita occupazione, qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare la situazione antecedente all'occupazione.
10. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche) e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
11. Il responsabile del procedimento rilascia l'atto di concessione previo l'adempimento degli obblighi derivanti dal versamento delle spese di istruttoria, se dovute, e dal versamento del deposito cauzionale, se dovuto, determinato dall'Area dei Servizi Tecnici, tenuto conto della particolarità dell'occupazione e a garanzia di eventuali danni.
12. La restituzione della cauzione alla conclusione dell'occupazione (senza interessi) resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli obblighi previsti dal provvedimento.
13. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari e patrimoniali.
14. All'atto di autorizzazione o concessione viene allegato un prospetto di determinazione del canone, quando dovuto, quale parte integrante del provvedimento amministrativo.
15. L'unica modalità di subingresso nelle concessioni di posteggio temporanei o ricorrenti riferite ad attività di commercio su aree pubbliche è rappresentato dal trasferimento d'azienda fra consanguinei o eredi, previo accertamento del possesso di tutti i requisiti in capo agli eredi.

#### **Art. 11 - Obblighi del concessionario.**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni di suolo pubblico, permanenti e temporanee, sono rilasciate a titolo personale e pertanto non ne è consentita la cessione a terzi, fatta salva l'ipotesi prevista nell'art. 10, comma 15. In tale caso, il precedente concessionario dovrà darne comunicazione al funzionario responsabile entro 48 ore, mentre il subentrante dovrà effettuare la voltura della relativa concessione entro dieci giorni dalla data del trasferimento.
2. Resta inteso che fino al perfezionamento dell'atto di voltura, il precedente concessionario sarà obbligato solidalmente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione.
3. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, sulla parete adiacente l'ingresso dell'attività, una targa contenente gli estremi dell'atto di autorizzazione e/o concessione (n° autorizzazione, data rilascio, richiedente, tipo di occupazione, durata e misura), pena la sospensione dell'autorizzazione e/o concessione e la comminazione della sanzione di € 25,00 per violazione regolamentare.
4. E' pure fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni del provvedimento e di mantenere in condizione di ordine e pulizia e decoro il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dalla competente Area Tecnica, il

concessionario è tenuto al ripristino degli stessi a proprie spese entro e non oltre il termine specificato dai funzionari che hanno eseguito il controllo.

6. Per le occupazioni temporanee effettuate da pubblici esercizi e di attività commerciali è fatto obbligo, da parte del concessionario, di rimuovere le attrezzature al momento della chiusura giornaliera delle attività, salvo quanto disposto dal provvedimento specifico.
7. E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel provvedimento di concessione e/o autorizzazione, o comunque dalla normativa di settore.
8. Versare tempestivamente e spontaneamente, alle prescritte scadenze, il canone dovuto.

#### **Art. 12 – Modifica, revoca e sospensione della concessione o dell'autorizzazione.**

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico può essere sempre modificata, revocata o sospesa per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. La concessione e/o autorizzazione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità legate all'erogazione di pubblici servizi, oppure quando ricorrono comprovati motivi di contrasto con disposizioni di legge o regolamenti e/o al fine di garantire omogeneità con gli atti di pianificazione urbana o comunque le condizioni di decoro cittadino e le migliori condizioni igienico-sanitarie.
3. La revoca e la sospensione non danno diritto al pagamento di alcuna indennità a carico del comune. E' comunque dovuta la restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo per periodi non fruiti.

#### **Art. 13 – Rinuncia.**

1. E' consentita la rinuncia all'occupazione esclusivamente nei seguenti casi e soltanto prima dell'inizio dell'occupazione medesima:
  - a) impossibilità fisica di effettuare l'occupazione a seguito malattia;
  - b) cessazione attività;
  - c) causa oggettivamente documentata di forza maggiore.
2. In caso di non utilizzazione per motivi di forza maggiore o per intervenuti provvedimenti o atti del Comune, è dovuta la restituzione senza interessi del canone pagato in anticipo per i periodi non fruiti.
3. Il concessionario può rinunciare volontariamente all'occupazione temporanea comunicandolo con lettera raccomandata A/R, entro i tre giorni precedenti all'inizio dell'occupazione, all'ufficio competente del Comune, e dovrà contenere:
  - a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;
  - b) il motivo della rinuncia;
  - c) la documentazione giustificativa.

In questo caso, nessun rimborso o abbuono del canone competono per il servizio di mancata utilizzazione.

4. Il concessionario può rinunciare altresì all'occupazione temporanea ricorrente o all'occupazione permanente comunicandolo, con le modalità di cui sopra, al Comune. In questo caso, la rinuncia ha effetto dall'annualità successiva a quella di presentazione e non produce la restituzione del canone pagato per i periodi non fruiti.
5. Le predette condizioni devono essere indicate dal responsabile del procedimento nell'atto concessorio.

#### **Art 14 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.**

1. Sono cause di decadenza della concessione:
  - a. Le persistenti violazioni, accertate dalle competenti Aree o comunicate dalla società cui il servizio è stato affidato in concessione ovvero dai Pubblici Ufficiali, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato, fatta salva la facoltà del concedente di richiedere la regolarizzazione della pratica entro il termine di giorni dieci;
  - b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo o comunque inerenti l'attività di cui l'occupazione e' funzionale;

- c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
  - d. per violazione delle norme relative al divieto di sub-concessione;
  - e. il mancato utilizzo e la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza specifico motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento dell'atto amministrativo nel caso di occupazione permanente, nei quindici giorni successivi all'inizio del periodo di occupazione richiesto nel caso di occupazione temporanea ricorrente, ovvero nei cinque giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
  - f. se non viene effettuato il pagamento del canone o delle rate scadute;
  - g. il mancato versamento di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
  - h. la morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica, ovvero l'estinzione della persona giuridica;
  - i. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del Curatore o Liquidatore entro 90 giorni dal provvedimento di proseguire la concessione in atto.
2. La casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime delle concessioni in capo al titolare della concessione.
  3. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento autorizzatorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata.

#### **Art. 15 - Rinnovo della concessione.**

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.
2. La richiesta dev'essere presentata mediante dichiarazione debitamente firmata di prosecuzione dell'attività diretta al competente ufficio per il rilascio della concessione.
3. Le domande di rinnovo per le occupazioni permanenti e temporanee ricorrenti devono essere presentate almeno trenta giorni prima della scadenza e devono contenere gli estremi del provvedimento che si vuole rinnovare unitamente alla copia del versamento del canone effettuato nelle modalità di cui all'art. 44 del presente regolamento.
4. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare della concessione deve richiedere, almeno dieci giorni prima della scadenza, la proroga indicando il numero dei giorni per la quale viene richiesta.
5. Le domande di rinnovo di occupazione comportano il pagamento del diritto di istruttoria di cui all'art. 13.
6. Salvo variazioni o disdetta le occupazioni temporanee per commercio su aree pubbliche (mercatisti), sono rinnovabili tacitamente, con il pagamento del canone liquidato dall'amministrazione.
7. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.
8. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

#### **Art. 16 - Anagrafe delle concessioni e delle autorizzazioni.**

L'ufficio concessorio, incluso eventualmente quello previsto nell'art. 3, comma 2, competente al rilascio delle concessioni provvede:

- a) a registrare i provvedimenti di concessione e di autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio;
- b) a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni;
- c) a rilasciare apposita targhetta di cm 28 x 18 recante le indicazioni relative agli estremi della concessione all'occupazione nonché a tutti gli altri dati relativi all'attività;
- d) a delimitare lo spazio assegnato mediante apposizione di apposita segnaletica orizzontale indelebile di colore giallo.

## CAPO II

### Tipologie di occupazione.

#### Art. 17 - Disposizioni generali

1. Per la disciplina delle varie fattispecie di occupazione di suolo, sottosuolo e soprassuolo si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. In particolare le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico ed artistico.

#### Art. 18 - Occupazioni permanenti

1. Sono occupazioni permanenti di suolo più comuni:
  - a) chioschi, distributori automatici e simili adibiti alla somministrazione di e servizi al dettaglio;
  - b) mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggianti al suolo;
  - c) arredo urbano in genere con fini pubblicitari ed esposto a cura di privati;
  - d) fioriere e simili;
  - e) esposizione di merce all'esterno dei negozi;
  - f) occupazioni con ombrelloni, tavoli e sedie;
  - g) spazi riservati al parcheggio privato;
  - h) passi carrabili;
  - i) distributori di carburanti;
  - j) occupazioni con ponteggi, attrezzature e materiali per lavori edili e simili;
  - k) parcheggi gestiti da privati;
  - l) parcheggi di autovetture private destinate al trasporto pubblico (TAXI);
  - m) aree destinate alla sosta e al parcheggio di vetture destinate al servizio di trasporto;
  - n) pubblico di linea;
  - o) occupazioni con griglie, intercapedini e vetrocementi;
  - p) occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico;
  - q) occupazioni di soprassuolo più comuni:
  - r) occupazioni con tende parasole;
  - s) occupazioni con faretti, vetrinette e insegne aventi dimensione volumetrica;
  - t) occupazioni con cavodotti, condutture, elettrodotti e impianti di vario genere;
  - u) occupazioni di sottosuolo più comuni;
  - v) occupazioni con cavodotti interrati, condotte, tubazioni, pozzi, pozzetti, cabine di deviazione e allacci in genere, cunicoli sotterranei;
  - w) occupazioni con cisterne e serbatoi.
2. Tutte le installazioni, di qualsiasi genere devono essere conformi a quanto prescritto negli artt. 62 e 63 del vigente Regolamento Edilizio e pertanto realizzate nel pieno rispetto del decoro cittadino.

#### Art. 19 - Occupazioni temporanee ricorrenti

1. Sono occupazioni temporanee ricorrenti di suolo più comuni:
  - a) occupazione con ombrelloni tavoli e sedie, attrezzatura per la somministrazione all'aperto;
  - b) fioriere e simili;
2. occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico:
  - a) occupazioni con tende parasole;
  - b) occupazioni con insegne e mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica;

#### Art. 20 - Occupazioni temporanee

1. Sono occupazioni temporanee di suolo più comuni le occupazioni per:

- a) occupazioni per esposizione di merce all'esterno dei negozi;
  - b) occupazioni con deposito di merci di qualunque genere;
  - c) occupazioni con banchi, banchetti di vendita e simili;
  - d) mercatisti operatori commerciali su area pubblica;
  - e) occupazioni con ponteggi, attrezzature e materiali per lavori edili e simili;
  - f) occupazioni per effettuare scavi e reinterri (comprese le occupazioni con mezzi operativi);
  - g) eseguiti per la manutenzione di impianti e attrezzature;
  - h) occupazioni per spettacoli viaggianti, circensi, e mestieri girovaghi o artistici,
  - i) occupazioni per manifestazioni politiche, culturali, religiose e sportive;
  - j) occupazioni con ombrelloni, tavoli e sedie all'esterno di pubblici esercizi;
  - k) fioriere e simili;
  - l) occupazioni con mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo;
  - m) occupazioni con banchetti per raccolta firme, distribuzione di materiale;
  - n) occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
2. occupazioni di soprassuolo più comuni:
    - a) occupazioni con tende parasole;
    - b) occupazioni con insegne e mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica;
  3. occupazioni di sottosuolo più comuni:
    - a) occupazioni con cavodotti interrati, condotte, tubazioni, pozzi, pozzetti a carattere provvisorio.

#### **Art. 21 - Commercio in sede fissa**

1. E' consentita la concessione per l'occupazione di suolo pubblico mediante l'installazione di tavoli, piani di appoggio, sedute ed altri arredi di conforto per l'utenza, che usufruisce dei servizi degli esercenti del settore alimentare nel rispetto della disciplina generale in materia di somministrazione di alimenti e bevande e della normativa in materia igienico-sanitaria.
2. Gli esercizi non abilitati alla somministrazione non possono occupare l'area con tavoli o altre superfici di appoggio.
3. Fuori dalle fattispecie di cui al comma 1 e 2 e dalle altre tipologie ammesse dal presente regolamento è fatto divieto a privati di occupare il suolo pubblico con fioriere, dissuasori od altri elementi di arredo o comunque accessori.
4. L'Amministrazione comunale si riserva di autorizzare tali occupazioni qualora risultino in attuazione di programmi coordinati di riqualificazione urbana approvati dall'Amministrazione stessa.

#### **Art. 22 - Commercio itinerante**

1. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, in cui è ammessa la vendita in tale forma, e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può prolungarsi nello stesso punto per più di 30 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 50 metri.

#### **Art. 23 - Affissioni e pubblicità**

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed atro, il Comune si riserva il diritto di affissione e di pubblicità.

### **CAPO III**

#### **Prescrizioni tecniche.**

#### **Art 24 - Esecuzione di lavori e di opere.**

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere, sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto o altro materiale ingombrante, nel

provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicate le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

2. Nei casi di occupazione abusiva effettuata con oggetti materiali, il Comune intima la rimozione nel processo verbale di contestazione della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine di giorni tre, il Comune provvede d'ufficio con addebito di tutte le spese sostenute a carico del trasgressore.

#### **Art. 25 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 20 e/o 21 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, va sempre disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili entro il termine di tre giorni.
2. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 24, comma 3, e qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, lo stesso sarà depositato in locali od aree idonee, con addebito di tutte le spese di trasporto, custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per sessanta giorni.
3. Scaduto tale termine si provvederà ad emettere ordinanza di sequestro ed eventuale confisca per la distruzione o la vendita all'asta, secondo le procedure di legge in materia.
4. Quando il materiale sequestrato è costituito da generi alimentari o altri generi altrimenti deperibili, lo stesso sarà rimosso e distrutto a cura dell'Area competente. Le spese relative a dette operazioni saranno addebitate al responsabile della violazione accertata.

#### **Art. 26 - Autorizzazione ai lavori.**

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione ad effettuare dati lavori.

#### **Art. 27 - Obblighi del concessionario.**

1. Le concessioni di suolo pubblico permanenti, temporanee ricorrenti e temporanee di cui agli artt. 18, 19 e 20 del presente regolamento, sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione, fatta salva l'ipotesi prevista nell'art. 10 comma 15.
2. Qualora nel corso della durata della concessione o autorizzazione sopravvengano mutamenti in ordine alla titolarità dell'occupazione a cui l'atto si riferisce, sia per atto inter vivos sia mortis causa, il precedente concessionario dovrà dare immediata comunicazione al funzionario responsabile, mentre il subentrante dovrà effettuare la voltura della relativa concessione entro i termini indicati nell'art. 11, comma 1.

### **CAPO IV**

#### **OCCUPAZIONI EFFETTUATE SENZA LA PREVENTIVA CONCESSIONE**

#### **Art. 28 - Occupazioni di urgenza.**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà rilasciato in sanatoria.
2. In tale caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, da presentarsi entro le 24 ore successive all'inizio dell'occupazione, l'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione, anche verbale, via fax o a mezzo telegramma, alla competente Area dei Servizi Tecnici e all'Area della Polizia Locale.
3. L'Area dei Servizi Tecnici provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza e, in caso positivo, ad informare l'ufficio competente al rilascio per l'atto concessorio a sanatoria nel quale saranno indicati obbligatoriamente gli estremi dell'avvenuta

- comunicazione da parte dell'interessato.
4. In caso di negativo riscontro agli accertamenti di cui al precedente comma, quando non pervenga nei termini indicati richiesta di regolarizzazione, l'Area dei Servizi Tecnici ne darà immediata comunicazione all'Area della Polizia Locale per l'attivazione del procedimento di accertamento dell'abusività.
  5. Nei casi di occupazioni di breve durata, laddove non sia possibile l'attivazione del procedimento di contestazione da parte del Pubblico Ufficiale, l'Area dei Servizi Tecnici informerà il Servizio concessorio per l'attivazione delle procedure relative all'applicazione del recupero del canone evaso.
  6. In caso di presentazione della domanda, ma di mancato ritiro della concessione a sanatoria e di mancato pagamento del canone, il Servizio Concessorio provvederà alla procedure per il recupero del canone evaso.
  7. I predetti uffici potranno indicare eventuali prescrizioni, riscuotendo anche a mezzo del servizio concessorio, l'eventuale canone. In ogni caso la pratica dovrà essere successivamente regolarizzata sulla base della disciplina del presente regolamento.
  8. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e successivi del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 29 – Occupazioni abusive**

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifico atto di concessione comunale rilasciato dalla competente Area del Comune su richiesta dell'interessato, nel rispetto dei principi generali previsti in materia coordinati ed integrati con le disposizioni previste dal D.lgvo. 30 Aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 495/92) e della legge 7 Agosto 1990 n. 241.
2. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
3. L'occupazione abusiva viene accertata da pubblico ufficiale a ciò abilitato da legge o da regolamento, nonché dal personale cui tale potere è conferito ai sensi del comma 179 della Legge 27/12/2006 n. 296.
4. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:
  - a. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, limitatamente alle accertate difformità;
  - b. le occupazioni che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione stessa.

### **CAPO V**

#### **NORME SANZIONATORIE**

#### **Art. 30 - Accertamento delle violazioni**

Il Dirigente del settore competente dispone l'accertamento delle occupazioni abusive, nonché la verifica della superficie occupata e della durata dell'occupazione, così come previsti nell'atto di concessione.

Qualora il servizio di riscossione del canone sia affidato in concessione a soggetti esterni abilitati ai sensi degli art. 52 e 53 del D. Lgs. 446/97 le attribuzioni del Dirigente competono al Funzionario delegato dal concessionario.

L'attività di controllo sul territorio comunale sarà assicurata dalla Polizia Municipale e da soggetti, dipendenti comunali, o dipendenti del Concessionario, all'uopo formati ed incaricati dal Comune dell'accertamento delle violazioni al Regolamento di Polizia Urbana e del presente Regolamento.

All'occorrenza gli accertatori, previa contestazione delle relative violazioni, ordineranno la

rimozione dei mezzi e dei materiali costituenti occupazione abusiva; in caso di mancato adempimento da parte dell'occupante abusivo, disporranno il sequestro amministrativo, nel rispetto della Legge, dei mezzi strumentali attraverso i quali è stata realizzata l'occupazione.

### **Art. 31 - Sanzioni**

Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o aree pubbliche soggette a servitù di pubblico passaggio, oltre al pagamento del canone di occupazione, è soggetto al pagamento di un'indennità pari al canone aumentato del 50% (quindi centocinquantapercento) con un minimo di 51,00 euro (art. 63, lettera g) del decreto Legislativo 446/97).

Alla stessa sanzione soggiace chiunque abbia posto in essere l'occupazione senza ottemperare alle prescrizioni tecniche previste nell'autorizzazione.

Per il ritardato, parziale o omesso pagamento del canone di una occupazione regolarmente autorizzata, si applica la pena pecuniaria del 30% della somma dovuta (art. 13 del D. Lgs. 471/97).

Semprechè non siano in atto procedimenti di accertamento regolarmente notificati, è consentito il pagamento in misura ridotta della pena pecuniaria del 30%, se il contribuente si ravvede, entro i termini e con le modalità di seguito elencate :

a) ad un ottavo, (3,75%) nei casi di mancato pagamento del canone o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data in cui si sarebbe dovuto effettuare;

b) ad un quinto, (6%) se il pagamento viene eseguito entro il termine di un anno dalla data in cui si sarebbe dovuto effettuare.

Relativamente all'indennità per omessa dichiarazione al contribuente è consentito ravvedersi, semprechè non siano in atto procedimenti di accertamento regolarmente notificati, riducendo ad un ottavo (18,75%) l'indennità prevista, se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni.

Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi moratori\_giornalieri in ragione del tasso legale vigente aumentato di due punti.

Alle sanzioni precedenti si aggiungono quelle previste dal codice della strada, in caso di ingombro della circolazione, e quelle stabilite dall'art.48 del Regolamento di Polizia Urbana.

Nel caso il contribuente non provveda spontaneamente e tempestivamente al pagamento del canone dovuto, il Comune o il concessionario, procedono alla notifica di apposito avviso di accertamento con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative secondo le procedure previste dalla Legge.

Le sanzioni irrogate ai sensi del presente articolo e i canoni dovuti e non pagati nei termini assegnati con l'avviso di accertamento, sono recuperati a mezzo ingiunzione fiscale, pignoramento mobiliare, etc. con la procedura esecutiva prevista dalla Legge.

### **Art. 32 – Sanzioni per opere abusive e difformi – sanzioni accessorie**

1. Le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile si considerano permanenti, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore.
2. Le occupazioni abusive determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere una indennità ed una sanzione amministrativa come previsto nel precedente articolo.
3. Nel caso di tre violazioni accertate in un anno solare, alla terza violazione sarà altresì comminata una sanzione amministrativa accessoria, consistente nella sospensione dell'attività relativa alla concessione per un periodo non inferiore a giorni uno e non superiore a giorni sei.
4. La sanzione principale è irrogata dal personale che ha contestato l'abuso mentre quella accessoria è irrogata dal dirigente dell'area preposta.
5. Il contravventore può avvalersi della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria, giusto quanto disposto dalla lettera b) del comma 2, in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido verso l'Ente salvo il diritto di

regresso.

6. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo Codice della Strada, approvato D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992.
7. All'accertamento delle violazioni consegue l'obbligo della rimozione delle opere abusive, così come previsto nell'art. 25, comma 1, del presente regolamento.

### **Art. 33 – Autotutela amministrativa**

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il responsabile dell'Area competente può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.
2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di trenta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo, salvo ogni possibilità di ricorso in sede giurisdizionale. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di quarantacinque giorni.

## TITOLO II

### CAPO I

#### Disciplina del canone

##### Art. 34 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Ai fini dell'applicazione del canone sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti o sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo il verbale n. 10 del 21/06/1994 della Commissione Edilizia Comunale, recepito totalmente dal precedente Regolamento approvato con delibera n. 52 del 28/07/1994.
2. Appartengono alla prima categoria le seguenti strade: C.so Italia; C.so Europa; P.za XXX Luglio; Via S. Rosa; P.za Di Nocera; Via del Cassano; Via Falcone; Via Gigante; Via Palizzi; Via Morelli; Circumvallazione Esterna; P.za Immacolata; Via Bracco; Via Locatelli; Via S. Pietro; Via Iavarone; P.le Sallustro; Via Taverna Rossa; Via Marconi; P.za Volta;
3. Appartengono alla seconda categoria tutte le altre strade del territorio non nominate nel comma precedente.
4. Sulla base dei criteri previsti dall'art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 446 del 15/12/1997, quindi avuto riguardo alla classificazione del suolo pubblico, di cui ai precedenti punti, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, si stabilisce la seguente tariffa base:
  - a. Occupazioni annuali: Tariffa annua € 41,32 per metro quadrato o metro lineare;
  - b. Occupazioni temporanee: Tariffa giornaliera € 3,10 per metro quadrato o metro lineare;

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui sopra è aumentata del 50%;

5. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione così come specificate negli artt. 18, 19 e 20 del presente regolamento, sono indicate nell'allegato "A" dello stesso regolamento.
6. Alle strade corrispondenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più alta, mentre per quelle corrispondenti alla seconda categoria la tariffa è ridotta in misura del 10% rispetto alla prima come da dettaglio sottoindicato.
7. La tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee, di cui al punto 4, al fine di non penalizzare le occupazioni effettuate nelle ore serali, che non hanno la stessa valenza economica di quelle diurne, viene così suddivisa:
  - > dalle ore 07.00 alle ore 18.00 € .....
  - > dalle ore 18.00 alle ore 07.00 € .....

nell'ambito delle suddette fasce orarie è comunque effettuata la suddivisione in ore, così come previsto all'articolo 40 del presente regolamento.

<b>CATEGORIA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE</b>
1^	CENTRO	1,00
2^	ZONE PERIFERICHE	0,90

Rimangono escluse da tale classificazione le aree destinate a parcheggio a pagamento non disciplinate dal presente Regolamento.

##### Art. 35 – modalità di applicazione del canone

Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore;

Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse in base alla superficie della minima

figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area già occupata.

Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq.; del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.; del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Le superfici eccedenti 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenenti a categorie diverse sono soggette al canone relativo alla categoria superiore.

Le occupazioni abusive sono soggette al pagamento di un'indennità pari al canone maggiorato del 50% (quindi centocinquanta per cento) con un minimo di 51,00 euro. Si considerano annuali le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni occasionali si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono soggette al pagamento di un canone determinato forfettariamente secondo le disposizioni previste all'art. 63 del D.Lgs. 446/97.

Tale importo verrà annualmente rivalutato in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Relativamente alle altre tariffe del presente regolamento, le stesse potranno essere adeguate dall'Ente, su proposta dell'ufficio competente, con le stesse modalità di cui al punto precedente.

In caso di rinuncia volontaria alla occupazione annuale di suolo pubblico, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

Se la continuazione dell'occupazione, sia annuale che occasionale, è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono per il periodo di mancata utilizzazione.

In merito alla corretta definizione delle occupazioni ed alle specifiche modalità di determinazione del canone dovuto si fa rinvio a quanto riportato nell'allegato A).

La misura del canone:

- annuo, per le occupazioni annuali;
- giornaliero, per le occupazioni temporanee,

è determinata dal prodotto dei seguenti fattori: **T x C x V x D x S**

<b>FATTORE</b>	<b>CODICE</b>
tariffa base	<b>T</b>
classificazione del suolo	<b>C</b>
valutazione economica per tipologia di occupazione e tipologia di attività	<b>V</b>
durata (solo per le occupazioni temporanee)	<b>D</b>
superficie	<b>S</b>

Le tariffe base sono rivalutate annualmente, mediante Determina Dirigenziale, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

Le modificazioni delle previsioni del presente regolamento, come pure l'eventuale rideterminazione delle tariffe relative a talune fattispecie impositive, dovranno essere deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, e saranno applicate a partire dall'annualità cui si riferisce il bilancio da approvare.

In mancanza di determina e/o deliberazione, le tariffe in vigore si intendono prorogate di anno in anno.

### **Art. 36 – Passi carrabili**

1. Sono considerati passi carrabili tutte le interruzioni di marciapiede, ed in particolare quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Sono tenuti al pagamento del canone, se dovuto, il proprietario, ovvero il titolare del diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, dell'immobile a favore del quale il passo è stato realizzato. Qualora l'immobile sia occupato o utilizzato da terzi a qualsiasi titolo, l'occupante o l'utilizzatore è coobbligato in solido, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del titolare del passo.
3. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, con rilascio di apposito cartello segnaletico.
6. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con la tariffa ordinaria dei passi carrabili.

### **Art. 37 – Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, anche abusivo.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento.
3. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

### **Art. 38 - Valutazione economica della disponibilità dell'area**

La valutazione economica della disponibilità dell'area soggetta all'applicazione del canone è espressa attraverso i seguenti coefficienti differenziati rispetto a quelli di riferimento base per le occupazioni del suolo, sottosuolo e soprassuolo esposti al successivo art. 34 del presente regolamento.

#### **OCCUPAZIONI ANNUALI**

<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE MULTIPLICATORI</b>	<b>COEFFICIENTI</b>
Occupazioni sottosuolo-soprassuolo per erogazione pubblici servizi e attività strumentali	<i>vedi art. 63 .Lgs. 446/97</i>
distributori di carburante	1,00
occupazione con tende fisse e retraibili	0,30
occupazioni con passi carrabili	0,50
occupazioni con cassonetti, insegne, impianti pubblicitari (senza appoggio al suolo)	0,50
occupazioni con cassonetti, insegne, impianti pubblicitari (con appoggio al suolo)	1,00

#### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE MOLTIPLICATORI</b>	<b>COEFFICIENTI</b>
Occupazione effettuata da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	<b>0,50</b>
Occupazioni realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0.20
Occupazione effettuata nell'esercizio dell'attività edilizia	0.50
Occupazione realizzata in manifestazioni politiche (oltre i 10 mq.), culturali e sportive superiori a 8 ore	0.20
Occupazioni realizzate con tende fisse e detraibili	0.30
Occupazioni effettuate da operatori autorizzati annualmente del mercato settimanale	0.67
Occupazioni effettuate da operatori non autorizzati annualmente del mercato settimanale (spuntista)	1.00

### **Art. 39 - Distinzione dell'occupazione**

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro natura si distinguono in:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE</b>
Occupazione suolo	1,00
Occupazione sottosuolo e soprassuolo	0,50

### **Art. 40 - Durata dell'occupazione**

Le occupazioni annuali scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse, quale corrispettivo annuale.

Per le occupazioni temporanee il canone esprime il corrispettivo giornaliero. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive di occupazione e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

Nel computo della tariffa è da tener presente la suddivisione per fasce orarie di cui all'art. 34 punto 7, per cui il canone dovuto si ottiene dividendo la tariffa prevista per quella fascia, divisa per le ore della stessa e moltiplicata per le effettive ore di occupazione.

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE</b>
Occupazione di durata fino a 14 giorni	1,00
Occupazione di durata superiore a 14 giorni	0,80
Occupazione di durata superiore a 30 giorni o avente carattere ricorrente	0,50

### **Art. 41 – Riduzioni**

1. Per le occupazioni permanenti o temporanee di spazi sopra stanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 % purché non vi siano appoggi al suolo.
2. per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 %.
3. Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende e simili, la tariffa ordinaria è ridotta del 70 %.

4. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a trenta giorni, o avente carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50%.
5. Per le occupazioni realizzate con passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.
6. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.
7. Per le occupazioni temporanee realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

#### **Art. 42 - Esenzioni**

Sono esenti dal canone:

1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazioni, cultura e ricerca scientifica;
2. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
3. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
4. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
5. le aree cimiteriali;
6. i balconi, le verande ed i bow-windows simili infissi di carattere stabile;
7. gli accessi carrabili ed occupazioni realizzate per favorire i soggetti portatori di handicap;
8. le seguenti occupazioni occasionali:
  - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche (purchè l'area non ecceda i 10 mq.), sindacali, religiose, assistenziali, culturali, celebrative e del tempo libero, non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore ad 8 ore;
  - b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
  - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
  - d) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze;
  - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
9. le occupazioni occasionali realizzate da coloro che esercitano mestieri girovaghi artistici in forma itinerante, privi di qualsiasi struttura, non comportanti l'attività di vendita o somministrazione (cantautore, suonatore, funamboli, madonnaro ecc.);
10. le occupazioni del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola;
11. le occupazioni con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
12. le occupazioni del sottosuolo con griglie, intercapedini, chiusini fognari e con manufatti la cui funzione è solo quella di immettere luce negli ambienti sottostanti l'edificio, come ad esempio, i lucernari, le lustriere ecc..., nonché con cisterne e comunque le occupazioni aventi carattere unitario in quanto costituite da corpo unico che nasce dal suolo e si protende verso il sottosuolo. In questi casi, poiché l'occupazione insiste innanzitutto sul suolo, la superficie di riferimento non può essere che quella, con l'applicazione della tariffa ordinaria prevista per la categoria della strada, senza alcuna riduzione;

13. le occupazioni per accessi a raso.

#### **Art. 43 - Denuncia dell'occupazione**

I soggetti di cui all'art. precedente, che abbiano presentato regolare istanza di occupazione, sia essa temporanea che permanente, devono presentare al Comune od al proprio concessionario, aventi diritto al canone, apposita denuncia entro quindici giorni dalla data di rilascio dell'atto di autorizzazione o concessione.

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, gli estremi del versamento effettuato.

Il comune, o il suo concessionario, provvederà a predisporre appositi modelli di denuncia.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi per quelli di prima applicazione del canone, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del canone.

#### **Art. 44 - Versamento del canone per le occupazioni annuali**

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

E' ammessa la possibilità del versamento in rate anticipate, scadenti il 31 di Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio, 31 Ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 774,69.

Il pagamento, per l'intero o per l'importo della prima rata quando ne è consentita la rateizzazione, sia nel caso di nuova concessione, sia nel caso di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima dell'autorizzazione, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

#### **Art. 45 - Modalità e termini di pagamento**

Il rilascio della concessione di occupazione annuale è subordinata alla dimostrazione, anche prodotta via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per l'anno in corso.

Per le occupazioni annuali, il canone deve essere pagato entro il 31 gennaio, mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso Tesoreria comunale ovvero ancora presso il Concessionario del servizio.

Per le occupazioni temporanee il pagamento dovrà avvenire entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione a mezzo versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al Comune ovvero direttamente presso Tesoreria comunale ovvero ancora presso il Concessionario del servizio.

Per le occupazioni occasionali effettuate in occasione di fiere, feste e mercati, nonché per gli ambulanti che acquisiscono diritto al posto per sorteggio (spuntisti), il pagamento del canone può anche essere fatto direttamente all'incaricato del Comune, il quale rilascerà idonea quietanza staccata da bollettino previamente vidimato dal Dirigente del Servizio.

#### **Art. 46 - Riscossione del canone volontaria e coattiva**

La riscossione volontaria del canone e delle somme dovute a titolo di spese di sollecito e diritti di pagamento, è curata direttamente dal Comune qualora il servizio sia gestito direttamente dall'Ente; dal concessionario, in caso di affidamento della gestione a soggetti abilitati ex art. 53 del D. Lgs. 446/97. Quella coattiva viene effettuata in applicazione delle disposizioni dell'art. 52 comma 6 del D. Lgs. 446 del 15/12/97 e secondo le specifiche procedure previste dalla riforma della riscossione.

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 46 del 26/02/1999 non si dà luogo a recupero coattivo qualora l'importo complessivo del credito per canone, sanzioni ed interessi, sia inferiore a € 10,33.

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 46 del 26.2.1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le somme iscritte nei ruoli coattivi il responsabile dell'area competente, può concedere, previa espressa e motivata richiesta dell'interessato e nell'ipotesi di temporanea oggettiva difficoltà economica debitamente documentata, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto e non al totale iscritto a ruolo, per un massimo di:

- fino a € 500,00 nessuna rateizzazione;
- da € 500,01 fino a € 3.000,00, n. 10 rate mensili;
- oltre € 3.000,00, n. 18 rate mensili.

resta ferma la facoltà del debitore di richiedere con apposita istanza diretta al Comune, un numero di rate inferiori a quelle massime previste.

La concessione della rateizzazione è comunque subordinata al preventivo pagamento da parte dell'interessato di 1/10 del debito iscritto a ruolo e comunque per un importo non inferiore a € 250,00.

Se l'importo di cui viene richiesta la rateizzazione è superiore a 3.000,00 € il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo il termine di pagamento dell'ultima rata stabilita; la suddetta polizza non dovrà prevedere la clausola del beneficio di escussione nei confronti del debitore principale da parte del creditore stesso ex art. 1950 codice civile. La garanzia dovrà essere prestata, pena il diniego dell'istanza di rateizzazione, unicamente da istituti di credito o assicurativi autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni e ciò dovrà risultare espressamente nel testo della polizza stessa. Il debitore garantito entro 15 giorni dalla comunicazione del piano di rateizzazione dovrà far pervenire la polizza fidejussoria in originale all'Area competente, pena l'archiviazione del procedimento e l'impossibilità di presentare una nuova richiesta. Esauriti regolarmente gli effetti della polizza il responsabile dell'Area predetta la restituirà all'istituto emittente.

Con atto motivato del responsabile dell'Area competente può essere esclusa la prestazione della garanzia sopra prevista; la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva; sarà cura dell'Ufficio competente verificare per iscritto presso il Concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva stessa. In caso di mancato pagamento della prima o di 2 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia precedentemente citata questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni. Eventuali documenti integrativi alla domanda di rateizzazione, garantita o meno, dovranno pervenire all'Area competente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta pena l'archiviazione del procedimento di rateizzazione. La predetta Area, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di rateizzazione, ovvero dalla ricezione dei documenti integrativi, procederà a comunicare all'interessato l'esito della richiesta stessa.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese; sulle somme oggetto di rateizzazione si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 comma 1 del DPR 602/73 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza, il contribuente è soggetto all'applicazione a cura del Concessionario degli interessi di mora. L'importo delle singole rate è arrotondato a 0,50 €; i provvedimenti di rateizzazione saranno altresì disposti in tre copie: una per l'Ufficio, una per l'interessato e una per il Concessionario della Riscossione.

#### **Art. 47 - Omesso o parziale pagamento**

In caso di omesso o parziale pagamento entro i termini previsti, l'ufficio attuerà la procedura per l'emissione di apposito atto di recupero, irrogando una pena pecuniaria pari al 30% della somma omessa o della somma parzialmente versata.

Trascorsi 60 gg. dalla notifica del predetto atto, utili per l'assolvimento del canone dovuto, maggiorato dell'indennità, degli interessi giornalieri all'attuale tasso legale e degli oneri accessori, o per il ricorso alla Commissione Tributaria, su comunicazione del Concessionario del servizio, l'Ente:

- provvede a pronunciare la decadenza dell'autorizzazione;
- recupera coattivamente in caso di omesso versamento: il canone evaso aumentato delle spese di recupero crediti, l'indennità, gli interessi di mora al tasso legale;
- recupera coattivamente in caso di parziale versamento: le somme residue dovute per eventuali spese di recupero crediti liquidate, l'indennità, gli interessi di mora al tasso legale.

#### **Art. 48 - Recupero dei canoni evasi e rimborsi**

L'Amministrazione o il suo concessionario, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero coattivo del canone evaso o tardivamente versato con la procedura dell'ingiunzione fiscale prevista dal Regio Decreto n. 639 del 14/04/1910;

Provvede altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone per importi superiori ad € 5,16.

Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di restituzione.

Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice Civile. La domanda, intesa ad ottenere la restituzione del canone, va presentata nel termine di 5 anni dal pagamento.

Allo stesso termine di prescrizione di 5 anni è soggetto il diritto del Comune alla riscossione dei canoni dovuti in relazione alle occupazioni sia permanenti che temporanee.

#### **Art. 49 – Autotutela finanziaria**

In materia di autotutela trova applicazione l'art. 68 del D.P.R. n.287/92, dell'art. 2 quater del D.L. n. 564/94 e del D.M. n. 37/97.

#### **Art. 50 – Disposizioni finali e transitorie**

L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal .....

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Le concessioni ad occupazioni pluriennali di suolo pubblico rilasciate anteriormente al ..... si intendono **confermate / non confermate** nella durata già disposte.

## **Appendice normativa**

### **D.Lgs. 15.11.1993, n. 507**

*Revisione e armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge 23.10.1992, n. 421 concernente il riordino della finanza territoriale.*

---

### **Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285**

*Codice della Strada –*

#### **Art .2 - Definizione e classificazione delle strade**

Comma 7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

---

### **Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446**

*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.*

Art. 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;

Art. 53.

Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Statocitta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità

---

## **LEGGE 241/90**

NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

### **Capo II - Responsabile del procedimento**

#### **Art. 4.**

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

#### **Art. 5.**

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

#### **Art. 6.**

1. Il responsabile del procedimento:
  - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
  - b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
  - c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
  - d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
  - e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

---

**DECRETO LEGISLATIVO 18 Agosto 2000, n. 267** TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI. (ART. 31 LEGGE 3 AGOSTO 1999, N. 265).

---

**D.P.R. 16.12.1992, n. 495** e successive modifiche Regolamento di esecuzione alle ore del Codice della Strada.

---

**LEGGE 27 Dicembre 2006, n. 296** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

comma 179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento

---

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

**"Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali"**

Art. 63.

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone puo' essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:

- a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilita' dell'area nonche' del sacrificio imposto alla collettivita', con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attivita' esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalita' dell'occupazione;
- d) indicazione delle modalita' e termini di pagamento del canone;
- e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalita' politiche ed istituzionali;
- f) previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attivita' strumentali ai servizi medesimi, di una speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta non meno del 50 per cento. In sede di prima applicazione il predetto canone e' determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:

1) per le occupazioni del territorio comunale, il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;

1.2) oltre 20.000 abitanti lire 1.000 per utente;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di attivita' strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui ai punti 1) e 2) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

g) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, delle occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, a quelle concesse, e previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone ne' superiore al doppio del canone stesso, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

---

**DECRETO LEGISLATIVO 18 Dicembre 1997, n. 471 RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, A NORMA DELL'ARTICOLO 3, COMMA 133, LETTERA Q), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.**

Titolo II  
SANZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE  
Art. 13.  
Ritardati od omessi versamenti diretti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

---

**Legge 689/81 Modifiche al sistema penale**

**16.** Pagamento in misura ridotta. - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (4), con le modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (5) (5/a).

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 Dicembre 2000, n. 445**

*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.*

---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917**  
**Approvazione del testo delle imposte sui redditi.**

Art. 87.

SOGGETTI PASSIVI

c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

---

**DECRETO LEGISLATIVO 26 Febbraio 1999, n.46 RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 28 SETTEMBRE 1998, N. 337.**

Art. 4.

Formazione e contenuto dei ruoli e importo minimo iscrivibile

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dai seguenti:

"Art. 12 (*Formazione e contenuto dei ruoli*). - 1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.

3. Nel ruolo deve essere comunque indicato il numero del codice fiscale del contribuente; in difetto non può farsi luogo all'iscrizione.

4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 Settembre 1973, n. 602** DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO.

**ART. 21. INTERESSI PER PROLUNGATA RATEAZIONE**

SULL'AMMONTARE DELLE SOMME IL CUI PAGAMENTO, AI SENSI DELL' ART. 19, È POSTICIPATO RISPETTO ALL'ULTIMA RATA DI NORMALE SCADENZA, SI APPLICA L'INTERESSE DEL 2,50 PER CENTO PER OGNI SEMESTRE O FRAZIONE DI SEMESTRE SUCCESSIVO ALLA SCADENZA MEDESIMA.

L'AMMONTARE DEGLI INTERESSI DOVUTI È DETERMINATO NEL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE VIENE ACCORDATA LA PROLUNGATA RATEAZIONE DELL'IMPOSTA ED È RISCOSSO UNITAMENTE ALL'IMPOSTA ALLE SCADENZE STABILITE.

I PRIVILEGI GENERALI E SPECIALI CHE ASSISTONO LE IMPOSTE SUI REDDITI SONO ESTESI A TUTTO IL PERIODO PER IL QUALE LA RATEAZIONE È PROLUNGATA E RIGUARDANO ANCHE GLI INTERESSI PREVISTI DALL' ART. 20 E DAL PRESENTE ARTICOLO.

---

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 Marzo 1992, n. 287** REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

**CAPO I TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

**ART. 68 (TUTELA DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA)**

**1 .** SALVO CHE SIA INTERVENUTO GIUDICATO, GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA POSSONO PROCEDERE ALL'ANNULLAMENTO, TOTALE O PARZIALE, DEI PROPRI ATTI RICONOSCIUTI ILLEGITTIMI O INFONDATI CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO COMUNICATO AL DESTINATARIO DELL'ATTO.

**2 .** OLTRE A QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO DAGLI ARTICOLI 41, COMMA 7, 42, COMMA 10, E 45, COMMA 11, PRESSO CIASCUNA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE, CIASCUNA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE E CIASCUNA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO È ISTITUITO UNO SPECIFICO UFFICIO, IL CUI LIVELLO È STABILITO CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE, DA EMANARE SENTITI LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL CONSIGLIO DI STATO E DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, AVENTE IL COMPITO DI:

**a)** ANALIZZARE L'ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ E LA QUALITÀ DEI SERVIZI FORNITI DAGLI UFFICI DELLA DIREZIONE REGIONALE O COMPARTIMENTALE O DA QUELLI DIPENDENTI;

**b)** ESAMINARE ED ISTRUIRE LE ISTANZE, GLI ESPOSTI E LE SEGNALAZIONI INVIATE DAI CITTADINI IN MERITO ALLE MATERIE DI CUI ALLA LETTERA A) O, COMUNQUE, AI LORO RAPPORTI CON GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE;

**c)** ESAMINARE LE RELAZIONI PERIODICHE DI CUI AI PREDETTI ARTICOLI 41, COMMA 7, E 42, COMMA 10, RIFERENDO L'ESITO DELL'ANALISI AL DIRETTORE REGIONALE O COMPARTIMENTALE E PROPONENDO L'ADOZIONE DELLE INIZIATIVE O DEGLI INTERVENTI RITENUTI OPPORTUNI;

**d)** INDIVIDUARE ED ADOTTARE LE MISURE PER LO SNELLIMENTO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI, IN MODO DA ASSICURARE L'ECONOMICITÀ E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI;

**e)** VIGILARE SULL'OSSERVANZA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 1.

**3 .** L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DEGLI UFFICI DEVE TENDERE ALLA MASSIMA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, ANCHE ATTRAVERSO LA PERIODICA ROTAZIONE DEGLI IMPIEGATI PREPOSTI ALLA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DELLE RELATIVE STRUTTURE.

---

**DECRETO-LEGGE 30 Settembre 1994, n. 564** DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE.